

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SELFHABITAT CULTURA"

Art. 1 -- Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'Associazione culturale denominata "Selfhabitat Cultura".

L'Associazione "Selfhabitat Cultura" ha sede in Via A. LaMarmora n. 36, 50121, Firenze.

Art. 2 -- Descrizione

"Selfhabitat Cultura" è una libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal Codice civile, nonché dal presente Statuto

Art. 3 – Scopo

L'Associazione "Selfhabitat Cultura" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo scopo dell'Associazione è quello di promuovere e diffondere attività culturali, valorizzare le espressioni artistiche di particolare creatività e innovazione, con particolare riguardo agli interventi relativi all'ambiente, esterno ed interno, e nello specifico, all'architettura e al design. L'Associazione si propone anche di svolgere un ruolo di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni, pubbliche e private, per sollecitarne la migliore attenzione verso il dibattito, la ricerca e lo sviluppo delle tendenze artistiche in generale nel campo dell'architettura e del design, nonché alla tutela ed alla sostenibilità ambientale.

Per favorire il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione si propone di:

- 1) Organizzare e finanziare convegni e dibattiti su temi di attualità relativi alle più spiccate ed espressive tendenze artistiche in campo figurativo, architettonico, del design e dell'artigianato;
- 2) Organizzare e finanziare mostre, anche retrospettive, sui temi ed interpreti delle principali tendenze artistiche;

- 3) Organizzare e finanziare ricerche su tematiche di particolare rilevanza sotto l'aspetto dell'innovazione creativa (forme e materiali);
- 4) Finanziare borse di studio riservate a giovani ricercatori impegnati su temi che rientrano nello scopo perseguito dall'Associazione;
- 5) Stabilire rapporti continuativi di collaborazione con Associazioni che operano nel medesimo ambito di attività culturale e di studio;
- 6) Favorire ogni altra attività che possa essere funzionale al raggiungimento dello scopo sociale;
- 7) Organizzare e gestire piccole iniziative commerciali tendenti a finanziare le attività sociali in via prevalente, secondo quanto previsto dalle norme in materia;
- 8) Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati relativamente alla fruizione di servizi.

Art. 4 – I soci

L'Associazione "Selfhabitat Cultura" è costituita da soci fondatori, soci onorari e soci ordinari.

Sono **soci fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono individuati nelle persone di :

- Lidia Barbagli
- Pierluigi Bemporad
- Mauro Cenci
- Puccio Duni
- Silvia Fabbroni
- Donatella Lami
- Dora Liscia

- Claudio Lopez
- Alberto Mosetti
- Vanni Pasca
- Alberto Ridi

Essi determinano il numero e designano i componenti del Consiglio Direttivo.

I **soci onorari** sono da individuarsi tra :

- Associazioni culturali
- Enti pubblici
- Scuole
- Persone fisiche di chiara fama

I soci onorari sono nominati con delibera adottata a maggioranza assoluta dai soci fondatori esistenti tra i rappresentanti di enti legati alla cultura e alle arti..

I **soci ordinari** possono individuarsi tra tutti coloro che, avendo compiuto i diciotto anni ed essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce attraverso domanda scritta, che viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento della quota annuale prevista in favore dell'Associazione da parte di ciascun tesserato, stabilita nella misura (fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo con apposita delibera) di 15,00 € da versarsi contestualmente all'iscrizione. Il rinnovo potrà essere effettuato fino al 15 Febbraio dell'anno successivo.

E' espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

L'omesso versamento della quota annuale determina automaticamente la perdita della qualifica di socio.

Ciascun socio ha l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa. Gli associati avranno diritto di voto in assemblea, secondo quanto di seguito specificato.

Possono assumere la qualifica di socio anche società ed enti privati e pubblici italiani e stranieri che condividano le finalità dell'associazione

Art. 5 -- Recesso ed esclusione dalla qualifica di socio

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 24 c.c ultimo comma.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

La qualità di socio si perde per recesso od esclusione.

L'esclusione è decisa da Consiglio Direttivo e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso.

L'eventuale rigetto dovrà essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta.

La quota associativa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile. Le quote versate dai soci deceduti, receduti o esclusi non sono rimborsabili.

Art. 6 -- Organi

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio Revisori dei Conti;
- 5) il Comitato scientifico

Art. 7 -- L'Assemblea dei soci ordinari

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea delibera circa le proposte e l'ordine del giorno predisposte dal consiglio direttivo. Le decisioni, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Ciascun socio, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto ad intervenire all'assemblea ed esprimere ad un solo voto; ogni socio può rappresentare al massimo due soci e farsi rappresentare previa delega scritta..

All'Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all'anno dal Presidente entro il 30 aprile, spetta:

- 1) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché della relativa relazione;
- 3) l'approvazione del programma e del piano annuale delle attività associative, culturali e formative;
- 4) l'approvazione del regolamento interno.
- 5) le modifiche statutarie

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti (art.21 comma 2,3 c.c).

La convocazione per l'Assemblea ordinaria può avvenire con qualsiasi mezzo comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, posta elettronica) almeno 15 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è convocata, con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria, con preavviso di almeno 10 giorni ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario.

L'avviso di convocazione dovrà contenere data, ora e luogo sia della prima che della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria si considera regolarmente convocata quando sono presenti la totalità dei soci.

L'assemblea è valida anche se svolta in modalità telematica (teleconferenza o via internet).

I verbali relativi alle deliberazioni assembleari nonché i bilanci preventivi e i rendiconti economico finanziari, saranno lasciati, nei trenta giorni successivi la loro approvazione, nella sede legale dell'associazione a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione.

Art. 8 -- Il Consiglio Direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione ed è designato dai soci fondatori.

Esso è costituito da un numero minimo di 3 fino a un massimo di 7 consiglieri, eletti tra gli associati.

Sono previste le seguenti cariche:

Il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni.

Il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione.

Il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Presidente del Consiglio Direttivo informerà senza indugio i soci fondatori, i quali provvederanno alla sostituzione, osservando per la scelta del nuovo consigliere i medesimi criteri usati per la nomina dei consiglieri.

Art. 9 -- Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si raduna almeno quattro volte all'anno. E' validamente costituito quando sono presenti 2/3 dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.

I suoi compiti sono:

- 1) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
- 2) curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- 3) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 4) approvare la relazione annuale al bilancio predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti, da sottoporre alla propria Assemblea;

- 5) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
- 6) compilare il regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;
- 7) deliberare l'importo della quota associativa;
- 8) presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti.
- 9) Tenere e aggiornare il libro soci;
- 10) deliberare su qualsiasi altro oggetto sottoposto all'attenzione del Presidente.

Art. 10 -- Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni.

Al Presidente spetta:

- 1) la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- 2) la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- 3) la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Art. 11 -- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci, con idonee competenze professionali, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni. Esso è convocato per la prima volta dal Presidente dell'Associazione e in tale riunione elegge a maggioranza dei voti il proprio Presidente tra i componenti del Collegio stesso.

Esso ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 12 – Il Comitato Scientifico

Il comitato scientifico è composto da:

- Biagio Cisotti
- Puccio Duni
- Dora Liscia
- Massimo Morisi
- Elisabetta Nardinocchi
- David Palterer
- Claudio Paolini
- Vanni Pasca
- Claudio Pescio
- Rodrigo Rodriguez
- Stefano Rovai

Essi si occupano di segnalare al Consiglio Direttivo iniziative di rilievo, nonché valutare ed orientare le scelte dei programmi di attività annuali.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci, che svolgano particolari attività o incarichi in nome e per conto dell'associazione stessa, compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Il Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo rendiconto economico finanziario relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 15 -- Risorse economiche patrimonio sociale e mezzi finanziari

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative
- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proventi derivanti dalle attività connesse allo scopo dell'Associazione;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali e lasciando comunque sempre la priorità al finanziamento di attività culturali – educative.

E' vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 -- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione "Selfhabitat Cultura" deve essere deliberato con il voto favorevole dei soci con il quorum previsto dall'art. 21 comma 3 del c.c 2/3..In caso di scioglimento l'assemblea delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 17 -- Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dall'art. 21 comma 2 c.c.

Art. 18 -- Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente indicato in questo Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia, fatto espressamente riferimento al D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.